
**ACCORDO TRA LE REGIONI UMBRIA E LAZIO SULL'INTERSCAMBIO DEI
CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018**

PREMESSO:

- che la normativa della Regione Umbria di disciplina della caccia programmata prevede la ammissione nei propri Ambiti Territoriali di Caccia di un numero di cacciatori non residenti pari al 6% dei posti disponibili, per lo svolgimento di tutte le forme di caccia consentite, e di un numero non superiore al 4% dei cacciatori ammissibili per l'accesso giornaliero di cacciatori non residenti, per la caccia alla selvaggina migratoria, in attuazione di accordi interregionali finalizzati ad una equilibrata distribuzione dei cacciatori nel territorio;
- che, analogamente, la normativa della Regione Lazio prevede la possibilità, tenuto conto dei rapporti di reciprocità, di ammissione nei propri A.T.C. fino al 2 % del numero degli aventi diritto, di cacciatori non residenti, nonché fino al 4 % per l'accesso giornaliero per la sola caccia alla selvaggina migratoria;
- che la Regione Umbria e la Regione Lazio, con rispettivi propri provvedimenti, hanno adottato il calendario per la stagione venatoria 2017/2018 e che nella stipula del presente atto vanno tenute in considerazione le parziali reciproche difformità di detti calendari;

Fra le Regioni Umbria e Lazio

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- A.** I cacciatori provenienti dalla Regione Lazio che richiedono la residenza venatoria negli A.T.C. della Regione Umbria, sono ammessi, nei limiti delle quote complessivamente riservate indicate, e possono esercitare la caccia a tutte le specie consentite a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Umbria, previo pagamento della quota di accesso.

I cacciatori provenienti dalla Regione Lazio che richiedono l'iscrizione come secondo A.T.C., possono esercitare l'attività venatoria, stagione 2017/2018, negli A.T.C. della Regione Umbria, a partire dalla terza domenica di settembre. I posti disponibili saranno assegnati secondo accordi tra gli A.T.C. interessati.

Le quote complessivamente riservate dalla Regione Umbria, per il conferimento della residenza venatoria e per il secondo A.T.C., a cacciatori della Regione Lazio rimangono determinate come di seguito elencato:

- A.T.C. n. 1 - n. 600 posti
- A.T.C. n. 2 - n. 1.150 posti
- A.T.C. n. 3 - n. 1.200 posti

La ripartizione è demandata agli accordi definiti tra gli A.T.C. territorialmente interessati.

E' inoltre ammesso il seguente numero di squadre di caccia al cinghiale a partire dalla data stabilita dagli accordi tra gli A.T.C.:

- A.T.C. n. 1 - n. 2 squadre
- A.T.C. n. 2 - n. 1 squadra
- A.T.C. n. 3 - n. 7 squadre

L'assegnazione dei settori alle squadre provenienti dalla Regione Lazio viene effettuata dagli A.T.C. sulla base degli accordi.

- B.** I cacciatori provenienti dalla Regione Umbria che richiedono la residenza venatoria negli A.T.C. della Regione Lazio sono ammessi, nei limiti fissati dalla D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni, e sono autorizzati, previo pagamento della quota di accesso, ad esercitare la caccia a tutte le specie consentite, a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Lazio;
I cacciatori provenienti dalla Regione Umbria che, in applicazione della deroga prevista nella parte V, art.6, della D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni, richiedono l'iscrizione come secondo A.T.C, possono esercitare l'attività venatoria, stagione 2016/2017, negli A.T.C. della Regione Lazio, a partire dalla terza domenica di settembre, nel rispetto dei periodi previsti dal calendario venatorio 2017/2018 della Regione Lazio.
- C.** A partire dal 1 ottobre 2017 i cacciatori del Lazio e dell'Umbria potranno usufruire di un pacchetto di venti giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nel rispetto dei limiti stabiliti dalle rispettive norme regionali, mediante un sistema di accesso, che sarà reciprocamente consentito per un numero massimo giornaliero di 1200 cacciatori. Per la suddivisione di tale contingente e per le modalità di controllo dell'accesso si rimanda ad accordi tra gli A.T.C. interessati.
- D.** Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

REGIONE UMBRIA
L'ASSESSORE
Fernanda Cecchini

REGIONE LAZIO
L'ASSESSORE
Carlo Hausmann